COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SI-SMICO, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, IMPERMEABILIZZA-ZIONE DELLE COPERTURE E INCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL'EDIFICIO CHE OPSITA LA SCUOLA MA-TERNA "ANDERSEN" E LA SCUOLA ELEMENTARE "BEATA EU-STOCHIA", NEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA - 1° STRAL-CIO FUNZIONALE - STRUTTURALE" (CUP: B55120000030001) -L'anno duemila ventiquattro, il giorno 27 del mese di Febbraio, nella residenza comunale sita in Piazza Municipio s.n.c. avanti a me, Dott.ssa Giuseppina Minissale, Segretario del Comune di Scaletta Zanclea, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n.267/2000, senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato, sono personalmente comparsi:

- Da una parte il Geom. Morabito Giuseppe nato a Messina il 01

Agosto 1962 – C.F. MRBGPP62M01F158T, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Scaletta Zanclea (C.F. e Partita IVA 00393920830) che





rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva, nominato con determinazione sindacale n. 04 del 30.01.2024 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante»; Dall'altra il sig. Tosto Angelo nato a Taormina (Me) il 04/02/1979 -C.F. TSTNGL79B04L042L ed ivi residente in Via Francavilla n.30/A, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa Alkantara Costruzioni s.r.l. con sede in Taormina (Me) -Via Francavilla, 30/A, partita IVA 02664250830, che agisce quale ditta appaltatrice in forma singola e che in proseguio sarà indicato con la Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale ============ PREMETTONO - che con Delibera di Giunta Municipale n. 31 in data 27 gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto ed è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori denominato "Intervento di adeguamento sismico, messa a norma degli impianti, impermeabilizzazione delle coperture e incremento della classe energetica dell'edificio che ospita la Scuola Materna "Andersen" e la Scuola elementare "Beata Eustochia", nel Comune di Scaletta Zanclea – 1° stralcio funzionale - Strutturale" per un importo dei lavori oggetto dell'appalto pari ad euro 302.132,11, di cui euro 16.530,00 per costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso), già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta; ================= - che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva n. 216 in data 28 settembre 2023, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 33,1809%. TUTTO CIO' PREMESSO Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma pubblica amministrativa, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, le stesse parti convengono e stipulano ART. 1 – Oggetto dell'appalto 1. L'Amministrazione aggiudicatrice concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale, sistemazione e messa in sicurezza dell'area gioco esterna polivalente della scuola elementare Beata Eustochia". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nel seguito Codice dei Contratti). ========== ART. 2 – Ammontare del contratto 1. L'importo contrattuale ammonta ad € 302.132,11 (diconsi euro Trecentoduemilacentotrentadue/11) di cui: ======== a) euro 258.135,55 per lavori al netto del ribasso; ========= b) euro 16.530,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza

2. L'importo contrattuale è comprensivo dell'IVA ed è fatta salva la 3.Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7, comma 1, lett.a) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. ======= ART. 3 - Condizioni generali del contratto 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamati a formarne parte integrante, sebbene non allegati al presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 2. Si intende integralmente richiamato a formarne parte integrante, sebbene non allegato al presente contratto, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale. 3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 4. Per la parte a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle sin gole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2

sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del pre-
sente contratto.
ART. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere e tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore elegge domicilio nel comune di Scaletta Zanclea,
all'indirizzo Piazza Municipio s.n.c., presso l'Ufficio Tecnico. =====
Tutti i pagamenti relativi al suddetto contratto saranno effettuati
esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario. L'appaltatore si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136 del 13.08.2010. All'uopo l'appaltatore ha presentato dichiara-
zione di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente sottoscritta in
data 09.02.2024 in atti con prot.n. 995 del 12.02.2024. ======
3. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 nella parte
ancora vigente, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e de-
posito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'i-
doneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
 motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, moda-

lità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestiva-	
mente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in	
caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
ART. 5- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla pre-	X
sente stipula.	
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato	
in giorni 380 (giorni trecentottanta) naturali consecutivi decorrenti	
dalla data del verbale di consegna dei lavori.	The second second
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie con-	
 trattuali.	
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-pro-	**
gramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'ap-	
prontamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da	
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure	
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certifi-	
cato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.	3 .
 ART. 6 - Penale per i ritardi	
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione	Al
dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene appli-	1990
cata una penale pari ad 1/1000 dell'importo contrattuale pari ad euro	
302.132,11, corrispondente a euro giorno 302,13.	
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova	WL
applicazione anche in caso di ritardo:	
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori	

per la consegna degli stessi;	
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto	
alla data fissata dal direttore dei lavori;	
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripri-	
stino di lavori non accettabili o danneggiati.	
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata	
e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito	
all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale suc-	
cessiva fissata nel programma dei lavori.	
 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei	
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è	
applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordi-	
nati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di	ţ
cui al comma 2, lettera d) è applicata ai rispettivi importi delle singole	
 fasi.	
 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in de-	
trazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al	
verificarsi della relativa condizione di ritardo.	AA .
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2	
non può superare il 10 percento dell'importo contrattuale; qualora i ri-	0
tardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla pre-	
detta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione	CF
 del contratto.	
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica	O (

	il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-	
	zione appaltante a causa dei ritardi.	
	ART. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori	
	È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei la-	
	vori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o	
	di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realiz-	
	zazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere	
	alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo	
	120, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023.	
	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far	
	cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
and the later	3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospen-	4
	sione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ri-	*
	presa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare	
	le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a	
	quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria	
	per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'ap-	
	paltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospen-	
	sione.	A
	4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata	
	complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi com-	
	plessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto	
	senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,	
	l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pro-	-0'
	lungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro	<u> </u>

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta	
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto	
come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di ese-	
cuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al	
presente articolo ad eccezione del comma 4.	
ART. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore	
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in	
forza del capitolato generale.	
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	
dell'appaltatore le spese per:	4
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	£.
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione	
piena e perfetta dei lavori;	
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che pos-	
sono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compi-	
mento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di rego-	- 0
lare esecuzione;	
e) le vie di accesso al cantiere;	900
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrez-	
zature per la direzione dei lavori;	- M
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	Ŭ.

	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvi-	
	sorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del	
	cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale	•
	le norme di legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa	
	o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale	
	in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tec-	
	nico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti	
	nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare	
	dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel	4
	cantiere.	*
	6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizza-	
	zione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei	
	lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e	
-	del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negli-	
	genza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati	
	dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala-	
	fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	And /
	ART. 9 - Contabilità dei lavori	(5)0
	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
	vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di	
		191

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a misura. 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 10. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove	
ne ricorrano le condizioni, l'articolo 120, comma 1 del D.lgs. n. 36 del	
31.03.2023.	
Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori	
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si	
applica il criterio del prezzo chiuso.	
ART. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo	
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei la-	
 vori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,	
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'ar-	
ticolo 120 del D.lgs. 36/2023; le stesse verranno concordate e succes-	
sivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente	
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale	*
di concordamento.	
ART. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
1.Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è consentita la	
richiesta di anticipazione pari al 20% sul valore del contratto. ====	1
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori	
eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 217 del succitato D.lgs. al netto	
del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la si-	CON TO THE REAL PROPERTY.
 curezza e al netto della ritenuta, e al netto dell'importo delle rate di	(a)
 acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad €	
40.000,00. ==============================	4
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45	
(quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si	(y)

	provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del	
	certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui	
	all'art. 217 del D.lgs. 36/2023. ====================================	
	4. In deroga alla previsione dell'art. 217 del D.lgs. 36/2023, qualora i	
	lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (no-	
The second second	vanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno	
	stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto	
	dallo stesso art. 217, ma non superiore al 95% (novantacinque per	
	cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato	
	di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i cer-	
	tificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento)	
	dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è con-	
	tabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 218 del D.lgs.	
	36/2023. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto ori-	
	ginario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sotto-	
	missione approvati. ====================================	
	5.Ai sensi dell'articolo 218 del D.l.gs. 36/2023, a garanzia dell'osser-	
	vanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assi-	
	stenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una rite-	
	nuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla	
	ostando, in sede di conto finale. ===========	
	6. Entro 20 (venti) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi	
	2, 3 e 4 il direttore dei lavori:	/
	a) redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,	
		1

che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il>> con l'in-	
dicazione della data di chiusura;	
b) trasmette al R.U.P. i documenti contabili opportunamente sotto-	
scritti dall'esecutore.	
7. Entro 25 (venticinque) giorni dalla ricezione dei documenti contabili	
trasmessi dal Direttore dei Lavori, il R.U.P. emette il conseguente cer-	
tificato di pagamento.	
L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:	
a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subap-	
paltatori, da parte della Stazione appaltante;	
b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che	
siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del	
cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento prece-	*
dente;	
c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei paga-	
menti;	
9.Solo successivamente all'emissione del certificato di pagamento,	
l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta	
di pagamento (fattura).	
10. Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di ver-	OA.
samento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per	
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere,	U
con le modalità di cui al D.M 18 gennaio 2008 n. 40, la stazione appal-	
tante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	AF
	<u>U</u>
	O'

presentazione di regolare fattura fiscale. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. ====== 11. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS o alla Cassa edile, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 36/2023. 13. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata dallo stesso con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare. ====

14. II R.U.P. ricevuto il conto finale dei lavori invita l'appaltatore a sot-	
toscriverlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appal-	
tatore non firma il conto finale nel termine indicato o lo firma senza	
confermare le domande eventualmente già formulate nel registro di	
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.	
II R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. ===	
15. II R.U.P. trasmette entro i successivi 60 giorni, il conto finale uni-	
tamente alla propria relazione riservata, al collaudatore. L'esito delle	
procedure di collaudo definisce l'entità della rata di saldo.	
16. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo	
giorno successivo: all'emissione del certificato di collaudo, all'acquisi-	
zione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da	
parte della Stazione appaltante. Emesso il certificato di pagamento,	
l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta	
di pagamento (fattura).	
17. Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di ver-	7,500
samento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per	
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere,	
con le modalità di cui al D.M 18 gennaio 2008 n. 40, la stazione appal-	
tante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	00
presentazione di regolare fattura fiscale. In caso di inadempienza ac-	
certata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata	000
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'eser-	A
cizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. =====	
	A
	1

18. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappalta-		
tore, in relazione a somme dovute all'INPS o alla Cassa edile, la Sta-	-	
zione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corri-		alabanin di Pri II
spondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli		
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.		er Berner
19. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di ac-		
cettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del		
codice civile.		
20. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di		
una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa		and distribution of the Tall School
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di		
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di	de	
emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di de-	1	
finitività del medesimo.		
21. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appal-		
tatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché ricono-		
scibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (venti-		
quattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.		
22. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima		
diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comporta-		
mento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i	(990	
 difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
ART. 13 – Ritardo nei pagamenti	CF	_
1.Il pagamento è effettuato dalla stazione appaltante entro il termine	· M	
di cui ai commi 10 e 17 del precedente art. 12. =========	A	

2. Nel caso di ritardo nel pagamento di cui trattasi oltre il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero di cui al D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. 192/2012. ========= ART. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione (art. 116 comma 2 del D.lgs.31 marzo 2023 n. 36). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conserva-	
zione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto	
dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di col-	
laudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la con-	
segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
 ART. 15 - Recesso	
1.La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi	
momento, anche parzialmente, senza necessità di giustificazioni, ai	
sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, dandone comunicazione all'ap-	
paltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. =	
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere	
l'esecuzione delle prestazioni. ==============	•
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che	
saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e	
 dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, in-	
 dennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo. ==	
ART. 16 - Risoluzione del contratto	
1.Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 122 del D.lgs.	
36/2023, il contratto potrà essere risolto durante il periodo di sua effi-	
cacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: ====	300
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che ha richiesto una	
nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;	
b) le modificazioni introdotte ai sensi dei commi dell'art. 120 del D.lgs.	- A)'
36/2023: ====================================	9

	i) comma 1, lettera b) 1) hanno determinato il superamento delle soglie		
	di cui all'art. 120; ====================================		
	ii) comma 1, lettera b) 2) sono state superate eventuali soglie stabilite		
	dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; ===		
	c) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'ap-		
	palto in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1 del		
	D.lgs.36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla proce-		
	dura di appalto; ====================================		
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione		
	di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come rico-		
	nosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedi-		
	mento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudi-	-	
	cato per violazione del Nuovo Codice dei Contratti; =======	i	
	2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico du-		
	rante il periodo di efficacia dello stesso qualora: ========		
	a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'atte-		
	stazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o		
	dichiarazioni mendaci; =============		
	b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento de-	000	/
Meson	finitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione		
	di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di preven-	000	
	zione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudi-		
	cato per i reati di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.	4	_
	3. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle	- G	
		<i>W</i> '	

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. == 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. ========= ART. 17 - Controversie 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'art. 240 del D.lgs. 36/2023 che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima proposta si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di re-2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Messina con esclusione della competenza arbitrale. =========== ART. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	1
assicurazione e assistenza dei lavoratori. =========	
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-	
butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanita-	
ria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente nor-	
mativa. ====================================	
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente ar-	
ticolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito ma-	
turato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,	
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia	
fideiussoria. ====================================	
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integral-	400
mente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e ne-	r es
gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e	
per la località dove sono eseguiti i lavori. ==========	
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al perso-	
nale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro	
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motiva-	
tamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare	0.0
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'o-	Sign
 pera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore	0
in esecuzione del contratto.	
5. L'appaltatore ha presentato apposito Documento unico di regolarità	
 contributiva rilasciato dall'INPS di MESSINA in data 07 ottobre 2023	
con scadenza il 04 febbraio 2024 numero protocollo INPS 37937782.	U

ART. 19- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il do-	
cumento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16 del D.lgs. 81/2008;	
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle pro-	
prie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del	
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. ===========	
Il succitati documenti formano parte integrante del presente con-	
tratto d'appalto, sebbene allo stesso non vengano materialmente alle-	
 gati. ====================================	
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase	
di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma	
1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi	ide A
lavorativi utilizzati.	\$ E
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appalta-	
 tore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di	
risoluzione del contratto in suo danno.	
5. L'appaltatore informa le lavorazioni, anche quelle da lui diretta-	
mente subappaltate, al criterio "incident and injury free". ======	
ART. 20 - Adempimenti in materia antimafia	0.0
1.Le parti contraenti danno atto che la Ditta risulta iscritta alla WHITE	A STATE OF THE STA
 LIST presso la Prefettura di Messina. Pertanto si conviene di procede	Or v
alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs.	
159/2011. ===================================	A
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di in-	- Q
terdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione,	U'

	né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt.	
	14 e 16 del D.lgs. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs.	
	159/2011. ===================================	
	ART. 21 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti	
	- Subappalto.	
	1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 1 lett. d) punto n. 2	
	del D.lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a	
	qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione	
	stessa. ===================================	
	2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma,	
	il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456	
	c.c. nei confronti dell'appaltatore inadempiente. =======	
***	3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si	Ę
	applica il disposto di cui all'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023. Qua-	
	lora al momento della notifica della cessione del credito l'appaltatore	
	risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la stazione appal-	
	tante si riserva il diritto di opporsi alla cessione la quale resterà ineffi-	
	cace nei suoi confronti. ====================================	
	4. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comuni-	
	cazione scritta all'appaltatore. ================	Ala
	5. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	del D.lgs. 36/2023. ====================================	
	ART. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	6
	1. L'appaltatore ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ha	H
	prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante	U(

polizza assicurativa numero 198123034 in data 07 Febbraio 2024 rila-	
sciata dalla Società agenzia assicurazioni UNIPOLSAI di per l'importo	
di euro 13.734,00. ===================================	
2. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni	
derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadem-	
pimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme	
eventualmente sostenute dalla Stazione appaltante in sostituzione del	
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo	
sopportati. ====================================	
3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comun-	
que, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunica-	
zione, la garanzia definitiva di cui la Stazione appaltante abbia dovuto	÷ine
avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. ====	
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà	
svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità dei lavori ef-	
fettuati e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrat-	
tuali. ====================================	
ART. 23 - Obblighi assicurativi	
L''appaltatore è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni a per-	
sone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua	
proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza	(old
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la sta-	
zione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
2. A tal proposito, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023	Ar
	A

l'Appaltatore ha stipulato la relativa polizza di assicurazione per re-	
sponsabilità civile per danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione	
dei lavori numero 1/34020/88/198123064 in data 12 Febbraio 2024	
rilasciata dall' agenzia assicurativa UNIPOLSAI Agenzia di Giarre	
(CT), come segue:	
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (Cin-	
quecentomila/00);	
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00	
(Cinquecentomila /00).	
ART. 24 –Richiamo alle norme legislative	
 1.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, negli	
atti in esso richiamati e nel Capitolato speciale di appalto, si intendono	7
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre	*
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici. ==========	
ART. 25 - Documenti che fanno parte del contratto	
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo	
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo	
ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:	
a) il capitolato speciale d'appalto;	
b) gli elaborati progettuali;	all
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto	(2)
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e le proposte integrative del predetto	
piano;	(A
d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96 comma 1 lett. g) del	
D.lgs. 81/2008;	W

d) il crono-programma di cui all'articolo 25 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 26- Spese di contratto e regime fiscale

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale. Relativamente all'imposta di bollo l'appaltatore dichiara di avere già corrisposto la stessa giusto modello F24 ELIDE del 20.02.2024 calcolata secondo l'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Circolare n.22/E del 28.07.2023.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. Le parti danno atto dell'art. 1 comma 629 lett. B) della legge 190/2014 relativo allo "Split Payment" che stabilisce, in materia di scissione dei pagamenti, che a far data dal 1.01.2015 le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è stata addebitata loro dai fornitori.

ART. 27 - Trattamento dei dati personali

1.Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016. In quest'ottica i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

ART. 28 – Obblighi di riservatezza

1.L'appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dei lavori o comunque in relazione ad essi, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto.

2. L'appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dei lavori, degli







obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto, =========== ART. 29- Codice di comportamento 1.Ai sensi del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo di comportamento di guesto Comune approvato con D.G.M. n.160 in data 8/07/2022, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegna in copia contestualmente alla sottoscrizione. 2. In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno. ART. 30- Protocollo di legalità 1. Questo Comune con deliberazione della Giunta Municipale n.47 del 27.02.2018 ha aderito al Protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" ed ha proceduto a trasmetterla alla Prefettura di Messina, all'ANAC ed all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e

	della Mobilità. In data odierna si è proceduto alla sottoscrizione dello	
	stesso da parte del contraente. Conseguentemente il presente con-	
	tratto dovrà intendersi immediatamente risolto nel caso in cui la Ditta	
	sia stata rinviata a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di proce-	
	dimenti relativi a reati di criminalità organizzata, essendo tale situa-	
	zione "nullità e immediata risoluzione del contratto di appalto".	
	ART. 31 – Forma del contratto	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene	
	stipulato in forma pubblica amministrativa.	
	E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto e memo-	
	rizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed n parte da	
	persona di mia fiducia. L'originale del presente atto è redatto in forma	
	cartacea.	
	L'atto viene da me letto ai comparenti, che da me interpellati lo appro-	
	vano, con l'apposizione da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale	
	rogante, della sottoscrizione originale.	
	Il presente atto occupa pagine intere n. 31.	
	Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:	
	Amministrazione aggiudicatrice	
	Geom. Morabito Giuseppe	
	Appaltatore State of 90	
	Sig. Tosto Angelo	
	Il Segretario comunale rogante	
	Dott.ssa Minissale Giuseppina	
-	Minioph Winzelpins	
		1